

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **INNAMORATO, FABBRI, CUTRERA, ZANELLA,
MARNIGA e PIERRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1988

Istituzione del Parco nazionale del Cilento

ONOREVOLI SENATORI. — La minaccia della profonda alterazione dell'ambiente, determinata da una non oculata gestione delle risorse, impone la necessità di utilizzare al meglio gli strumenti legislativi, per evitare danni irreversibili al patrimonio ecologico.

Un ecosistema turbato dagli interventi antropici necessita di microsistemi in cui vengano conservati e tutelati, nonchè difesi, e ove necessario ricostruiti, gli equilibri definiti in natura in millenni di evoluzione.

Si possono annoverare positivi risultati maturati sulle esperienze in diverse situazioni (sia straniere che endogene, come ad esempio il Parco nazionale d'Abruzzo) sulla tutela di taluni particolari territori naturali, con la duplice condizione di presentare un notevole e ben differenziato valore geomor-

fologico, forestale, floro-faunistico, da un lato, e, dall'altro, di trovarsi in condizioni relativamente prossime a quelle di un ambiente «selvaggio», vale a dire non toccato dall'azione dell'uomo.

In tale ambito si inquadra la situazione ambientale di talune aree del salernitano cui si riferisce questo disegno di legge sull'istituzione del Parco nazionale del Cilento; in particolare si propone la tutela di:

- 1) un'area montana definita dai Monti Cervati e Gelbison;
- 2) un'area marina e costiera definita dalla punta Licosa, dalla punta degli Infreschi e dalla punta Tresino.

Il Monte Cervati, con i suoi 1898 metri sul livello del mare, è il più alto della Campania,

fatta eccezione per il Massiccio del Matese, la cui sommità sorge però nel vicino Molise.

Per questo «primato» geografico, e naturalmente a maggior ragione per i suoi aspetti naturalistici, paesaggistici e forestali davvero unici, il Cervati, insieme con la zona del Monte Sacro o Gelbison che domina Vallo della Lucania, con i suoi 1705 metri, insieme con le aree marine e costiere definite dalla punta Licosa, dalla punta degli Infreschi e dalla punta Tresino, si propone per l'istituzione di un parco naturale.

Sotto il profilo paesaggistico, che maggiormente interessa, il Cervati ed il Gelbison si presentano ancor oggi come montagne dai rilievi netti e distinti da quelli delle alture circostanti; dalle forme dolci e regolari sul versante che guarda Sanza, mentre il versante che guarda Piaggine è caratterizzato da immense rupi verticali, che sorgono improvvisamente dai boschi di alto fusto ed il cui bianco contrasta vividamente con il verde intenso dei faggi. La parte più bella e caratteristica del Monte Cervati è quindi proprio quella tra il bosco secolare «I Temponi» e la vetta, dove predominano immense bastionate verticali di rocce e picchi apparentemente inaccessibili.

Ma sia il Cervati che il Gelbison sono anche luogo di tradizionali manifestazioni che documentano una fede intensamente vissuta nei secoli dalle comunità locali.

Quasi sulla vetta sorge infatti per il Cervati la piccola chiesa della Madonna della neve (1852 metri), di interessante architettura rustica con la facciata in conci di pietra, e per il Gelbison la chiesa della Madonna di Novi a circa 1700 metri.

Poco più in basso, splendidamente inserita nello scenario delle rupi sospese a dominare la foresta dei «Temponi», si apre una piccola grotta, da secoli adattata a cappella, che conserva una immagine della Madonna.

Questi singolari complessi religiosi, oltre 1700 metri di altezza, sono meta di pellegrinaggi annuali da Sanza, da Novi e dai centri della zona, che stanno a testimoniare una forte religiosità che l'informazione di massa e le mode culturali odierne non sono ancora riuscite a cancellare. Di particolare interesse naturalistico e scientifico l'avifauna, per la presenza accertata dell'aquila reale.

La coturnice è presente nella zona tra Sanza e Rofrano, cosa quasi unica per la Campania (solo sui Monti Alburni vi sarebbero altre coturnici). Sulle pareti rocciose presso la Madonna della Neve nidifica il raro e pregevole gracchio corallino (*pyrrhocorax pyrrhocorax*), una specie caratteristica dell'alta montagna e in diminuzione ovunque. Si tratta di una colonia di 40-50 individui, la più importante numericamente dell'Italia meridionale.

Interessante anche la presenza di picchi; oltre a quello rosso e a quello verde, è stato avvistato anche il grande picchio nero, che si credeva fosse presente nell'Italia meridionale solo sul Massiccio del Pollino.

Tra i mammiferi, si notano oltre al tasso, alla volpe, ai cinghiali, l'importante presenza del lupo e probabilmente della rana lontra, segnalata più volte lungo il fiume Bussento.

Aspetti botanici e forestali

Oltre alla rarissima presenza della betulla nella zona di Sanza, si notano i bellissimi boschi di cerro che sovrastano la Valle dell'Inferno, e soprattutto le imponenti faggete, a Sanza e specialmente a Piaggine, che avvolgono tutte le zone più elevate del Monte.

Di bellissimo effetto panoramico la secolare foresta dei «Temponi», proprio dove il comune di Piaggine vorrebbe intraprendere impianti per lo sci, che sorge ai piedi delle altissime e bianche rupi su cui sorge il piccolo santuario della Madonna della neve.

Molto belle e caratteristiche del Cervati anche le distese di lavanda, che in certe stagioni coprono di azzurro le zone non boscate e perfino i margini delle faggete, ed il cui profumo richiama una ricca entomofauna.

In conclusione, i Monti Cervati e Gelbison costituiscono una delle «emergenze» paesaggistiche e naturalistiche più interessanti della Campania e di tutta l'Italia meridionale.

L'unico modo per garantire questa tutela, data la relatività che caratterizza gli interventi di pianificazione territoriale degli enti locali, è proprio l'istituzione di un Parco nazionale (il primo del genere nella Campania), che accanto alle norme di tutela potrebbe prevedere

quelle per la rinascita economica e culturale dei centri interessati.

L'ambito costiero del parco

Le vaste aree paludose e malsane della piana del Basso Sele hanno costituito notoriamente un forte ostacolo a qualsiasi intervento antropico di modifica delle condizioni ambientali, realizzando in pratica una barriera a qualsiasi tentativo di insediamento nelle aree costiere cilentane e frapponendo tra l'altro un serio impedimento ai traffici commerciali via terra, come testimonia la carta della malaria di Luigi Torelli del 1882.

In tale mappa si può notare come le terre a quota inferiore a 500 metri di altitudine siano malariche. Difatti le popolazioni, già dalla tarda epoca romana, ma con maggiore intensità nel Medio Evo, si erano trasferite in gran parte nell'interno, in villaggi compatti e ammassati spesso intorno a rocche o a castelli collocati su speroni e risalti di montagna in posizione imprendibile.

Nei primi decenni del secolo la bonifica integrale dell'area ha concentrato le urbanizzazioni nella fascia pianeggiante in destra e in sinistra del Sele.

Taluni punti dell'area costiera da Agropoli sino a Maratea con aspre acclività aggettanti sul mare hanno frapposto ulteriore impedimento agli insediamenti.

Tale situazione si è maggiormente verificata nelle fasce costiere non servite direttamente da viabilità carrabile come le due aree in questione di punta Licosa e punta degli Infreschi.

Interdette al traffico, hanno riservato l'accesso esclusivamente dal mare e quindi hanno potuto conservare un *habitat* pressochè inalterato.

In questo ambiente peculiare si ritrovano una flora ed una fauna di grande interesse naturale con specie che diventano sempre più rare non solo in Italia, accompagnate ad elementi di grande ricchezza culturale per la stessa storia dell'uomo.

* * *

Dalle brevi considerazioni su esposte, sorge la necessità di salvaguardare il futuro di queste stupende aree, rimaste quasi intatte dai tempi

di Virgilio, mediante la creazione di una area protetta naturale del Cilento, alla quale si intende provvedere con la presente proposta di legge.

Vista la rilevanza dei valori naturali e culturali da proteggere, la proposta di legge stabilisce che l'area protetta sia un Parco nazionale, alla cui istituzione e gestione provvede la Regione Campania.

La rilevanza generale dei lavori da proteggere impone il carattere nazionale del Parco e ciò non contrasta con la competenza regionale per la sua istituzione e la sua gestione e la necessità di una ripresa economica della zona attraverso anche un turismo ecologico e il rilancio dell'agricoltura e dell'artigianato.

Infatti, la proposta di legge impone, accanto al regime di vincoli, azioni e programmi tendenti allo sviluppo economico-sociale dell'area da proteggere e di quelle limitrofe sulla base di una moderna concezione della protezione, secondo la quale i valori naturali e culturali non solo non devono essere distrutti, ma devono costituire una risorsa da valorizzare per uno sviluppo compatibile con la loro conservazione.

Le misure di salvaguardia sono regolamentate dall'articolo 1 della proposta di legge, mentre l'articolo 2 riguarda la istituzione del parco e l'articolo 3 gli scopi del regime di protezione:

L'articolo 4 detta norme di principio sull'organismo cui è demandata la gestione, nel quale è prevista la partecipazione dei comuni, delle comunità montane e delle associazioni naturalistiche.

La istituzione ed i compiti del consiglio scientifico del parco sono disciplinati dall'articolo 5, e l'articolo 6 regola la vigilanza.

L'articolo 7 regola la gestione provvisoria del parco, in caso di intervento sostitutivo dello Stato.

Gli articoli 8, 9, 10 e 11 riguardano il piano territoriale e il regolamento del parco, il programma di attuazione, gli accordi di programma e gli strumenti provvisori di programmazione in caso di intervento sostitutivo dello Stato.

Il personale, le sanzioni e il finanziamento sono regolamentati, rispettivamente, dagli articoli 12, 13 e 14.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Regione Campania, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le misure di salvaguardia del territorio del Cilento atte a garantire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, attraverso la costituzione del Parco nazionale del Cilento, nell'area risultante dalle cartografie di cui agli allegati 1, 2 e 3, costituita da un ambito montano definito dal Monte Cervati e dal Monte Gelbison e da un ambito costiero nell'area di Punta Licosa, di Punta degli Infreschi e di Punta Tresino, comprendente i territori dei comuni di Agropoli, Buonabitacolo, Camerota, Castellabate, Ceraso, Cuccaro Vetere, Futani, Laurino, Montano Antilia, Monte S. Giacomo, Novi Velia, Piaggine, Rofrano, Sanza, Sassano, Teggiano e Valle dell'Angelo.

2. La Regione Campania, contestualmente all'adozione delle misure di salvaguardia, approva piani particolari di sviluppo per la corretta utilizzazione delle risorse del territorio di cui al comma 1 e delle aree limitrofe.

3. Fino all'adozione delle misure di salvaguardia, i mutamenti di utilizzazione del territorio, l'esecuzione di nuove opere e la trasformazione di quelle esistenti nelle aree del parco, sono vietati.

4. La Regione Campania può modificare la delimitazione del territorio da salvaguardare.

5. La Regione Campania, nel caso in cui le misure di salvaguardia comportino la sospensione o la limitazione di attività economiche in atto, prevede adeguati interventi a favore dei soggetti interessati.

6. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, in caso di inerzia della Regione Campania, sentiti gli enti locali interessati, provvede con proprio decreto, ai sensi del presente articolo, in sostituzione della Regione stessa.

Art. 2.

1. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Campania provvede all'istituzione del Parco nazionale del Cilento, come indicato all'articolo 1.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, si provvede alla istituzione del Parco, in via provvisoria, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentiti gli enti locali interessati.

Art. 3.

1. Il Parco nazionale del Cilento ha per scopo la salvaguardia, la riqualificazione e la fruizione dei valori esistenti e la ricostituzione, se possibile, di quelli scomparsi, garantendone l'integrità e la complessità e assicurando un duraturo ed equilibrato sviluppo delle attività dell'uomo.

2. In particolare il Parco persegue le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali e forestali, di formazioni geo-paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici;

b) sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e l'ambiente e salvaguardia degli aspetti significativi di tale rapporto, con particolare riguardo al settore agro-silvo-zootecnico;

c) recupero produttivo di aree marginali e difesa e ricostituzione degli equilibri idrogeologici;

d) tutela di valori antropologici, archeologici, storici, architettonici.

Art. 4.

1. Alla gestione del Parco nazionale del Cilento provvede un apposito ente contempla-

to nel provvedimento istitutivo di cui al comma 1 dell'articolo 2.

2. La composizione di tale ente dovrà assicurare la partecipazione dei rappresentanti della Provincia, dei Comuni e delle comunità montane interessate, garantendo la presenza delle minoranze, nonchè delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti nel territorio regionale.

3. L'ente di gestione cura la realizzazione dei fini istituzionali del Parco, provvedendo in particolare alla elaborazione e all'attuazione del piano territoriale, del regolamento e del programma di cui agli articoli 8 e 9.

4. L'ente di gestione, previo parere del consiglio scientifico, richiede al sindaco competente territorialmente di sospendere attività, da chiunque poste in essere, che pregiudichino la conservazione dei valori fondamentali del Parco.

Art. 5.

1. La Regione Campania nomina un consiglio scientifico composto da studiosi delle discipline interessanti le finalità di cui all'articolo 3, scelti in considerazione della loro qualificata e sperimentata competenza, attestati dai rispettivi curricula scientifici.

2. Il consiglio scientifico ha il compito di analizzare i valori fondamentali del Parco, di procedere ad un'indagine scientifica di tutto il territorio, di dare all'ente di gestione ogni indicazione tecnica utile per la realizzazione dei fini istituzionali del Parco.

3. A tal fine l'ente di gestione deve dare al consiglio scientifico adeguata e preventiva informazione sugli interventi da effettuarsi nel territorio del Parco.

4. Qualora tali interventi contrastino con la sopravvivenza di valori fondamentali del Parco, il parere espresso dal consiglio scientifico è vincolante.

Art. 6.

1. Il Ministero dell'ambiente provvede a un controllo sui risultati della gestione e formula rilievi e raccomandazioni all'ente di gestione.

Art. 7.

1. Nel caso della istituzione provvisoria del Parco e in attesa dell'intervento della Regione, per la gestione viene istituito, con la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 2, un ente autonomo di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente. In tal caso i ruoli e le relative dotazioni organiche saranno stabiliti da apposito regolamento ministeriale.

2. Sono organi dell'ente il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico, il collegio dei revisori dei conti.

3. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti nella riunione di insediamento convocata dal Ministro dell'ambiente. Egli ha la legale rappresentanza dell'ente e ne indirizza e coordina le attività. Esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio di amministrazione. Adotta provvedimenti urgenti e indifferibili, che sottopone alla ratifica del consiglio di amministrazione nella successiva seduta.

4. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è formato dai seguenti componenti:

a) due designati dalla Regione, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

b) tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dall'Unione nazionale dei comuni ed enti montani (UNC-EM), dall'Unione delle province d'Italia (UPI) tra i componenti dei consigli comunali, delle comunità montane e della Provincia del territorio del Parco;

c) tre rappresentanti dell'amministrazione centrale dello Stato scelti dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro della marina mercantile;

d) tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti nel territorio della Regione, scelti dal Ministro dell'ambiente, fra rose di nomi fornite dalle organizzazioni stesse.

5. In caso di mancata designazione entro tre mesi dalla richiesta del Ministro dell'ambiente,

questi provvede egualmente alla nomina nel consiglio di amministrazione purchè si sia raggiunta la maggioranza del numero dei componenti stabiliti dal comma 4.

6. Il consiglio di amministrazione, tenendo conto delle indicazioni del consiglio scientifico per quanto di sua competenza:

a) adotta il bilancio preventivo e consuntivo;

b) predispone il progetto di piano territoriale di coordinamento e di programma di attuazione, di cui agli articoli 8 e 9, da inviare alla regione per l'approvazione;

c) adotta tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione del piano e del programma e in generale per la realizzazione delle finalità istituzionali del Parco;

d) adotta le direttive attinenti all'attività promozionale e di vigilanza;

e) adotta il proprio regolamento interno.

7. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dai presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Il consiglio scientifico, i cui compiti sono indicati nell'articolo 5, è composto da cinque studiosi delle discipline interessanti le finalità istituzionali del Parco scelti, in considerazione della loro qualificata e sperimentata competenza, attestata dai rispettivi curricula scientifici, dal Ministro dell'ambiente fra rose di nomi formate dal Consiglio nazionale per l'ambiente, dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ricerca.

9. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è composto da tre membri effettivi designati dal presidente della Corte dei conti e dal presidente della Regione, e da due membri supplenti designati dal presidente della Corte dei conti.

10. Le indennità di carica dei componenti degli organi sono stabilite con le modalità previste dall'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

11. Gli organi collegiali adottano a maggioranza assoluta il proprio regolamento interno.

12. La direzione dell'ente è affidata a un direttore nominato dal consiglio di amministrazione del Parco in seguito a concorso pubblico per titoli ed esami. Egli è responsabile della esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'ente ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del Parco. Partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico.

13. Gli organi provvisori operano fino al momento in cui entrano in funzione le strutture dell'ente di gestione di cui all'articolo 4. Ove la Regione non provveda ai sensi di tale norma, i componenti degli organi provvisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati una volta sola; se nominati nel corso del quinquennio, durano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso. Il direttore mantiene il suo incarico.

Art. 8.

1. Il piano territoriale del Parco è elaborato tenendo conto degli indirizzi nazionali dettati dal Ministero dell'ambiente e delle indicazioni del consiglio scientifico e ha valore di piano territoriale di coordinamento.

2. La Regione Campania, sentiti gli enti locali nonché altri enti e organizzazioni interessati, approva il piano. Qualora la Regione abbia già approvato piani territoriali di coordinamento nell'ambito del territorio del Parco, questi potranno essere recepiti salvo eventuali modifiche al fine di adeguarli alle finalità della presente legge.

3. Il piano prevede zonizzazioni che tengono conto delle peculiarità morfologiche, strutturali ed ecologiche del territorio del Parco, fissa le norme urbanistiche e quelle relative alle costruzioni di opere e manufatti, regola lo svolgimento delle attività industriali, commerciali, agricole, turistiche, campeggistiche e prevede le opere pubbliche.

4. Inoltre regola la raccolta di specie vegetali, il prelievo della fauna a fini di equilibrio biologico, l'introduzione di specie animali e vegetali, l'esercizio della pesca, l'uso delle acque superficiali e profonde, la coltivazione di cave e miniere.

5. I Comuni, entro un anno dall'approvazione del piano territoriale, adeguano ad esso gli strumenti urbanistici; il relativo onere finanziario è posto a carico della Regione Campania.

Art. 9.

1. Il programma di attuazione del Parco, elaborato e approvato contestualmente al piano territoriale e con le stesse modalità, stabilisce i tempi per l'attuazione delle previsioni del piano, le misure di risarcimento e di incentivazione per le attività private, anche a sostegno dello sviluppo delle attività economiche compatibili con le finalità del Parco e delle riconversioni produttive necessarie per realizzare tali finalità, le iniziative di ricerca scientifica, di divulgazione e di formazione, quantifica gli oneri finanziari posti a carico del bilancio regionale e necessari per l'attuazione delle previsioni.

2. Il programma di attuazione ha durata pluriennale e può essere aggiornato annualmente.

Art. 10.

1. Nel caso di istituzione provvisoria del Parco, in attesa dell'intervento della Regione, gli strumenti previsti dagli articoli 8 e 9, elaborati dall'ente di gestione di cui all'articolo 7, sono approvati dal Ministro dell'ambiente con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 8. In tal caso gli oneri finanziari di cui al comma 1 dell'articolo 9 sono posti a carico del bilancio dello Stato.

Art. 11.

1. La Regione Campania, al fine di promuovere la corretta utilizzazione delle risorse agro-silvo-zootecniche, dell'artigianato e del turismo nonché quelle ittiche, nel territorio del Parco e nelle aree immediatamente limitrofe, promuove accordi di programma con l'ente di gestione, gli enti locali e altri enti pubblici e privati.

Art. 12.

1. Ai compiti di gestione e di vigilanza del Parco è adibito personale specializzato. Gli addetti alla vigilanza sono agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati.

2. Per gli stessi compiti può altresì essere utilizzato il corpo forestale dello Stato secondo modalità stabilite da apposite convenzioni tra il Ministero dell'agricoltura e la Regione Campania oppure, nel caso di istituzione provvisoria, l'ente di gestione.

Art. 13.

1. I cittadini residenti nel territorio del Parco e le organizzazioni ivi operanti per le finalità di cui all'articolo 3 sono legittimati a presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per far valere eventuali vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi inerenti le materie contemplate nella presente legge nonchè ad esercitare l'azione inibitoria contro gli illeciti dei privati commessi nelle stesse materie.

2. In caso di inadempimento degli obblighi conseguenti ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria ordinaria o del giudice amministrativo, si applica l'articolo 388 del codice penale.

3. Sono annullabili gli atti di autonomia privata che abbiano a oggetto o effetto la lesione di interessi tutelati dalla presente legge. L'annullabilità può essere fatta valere anche da chiunque risieda nel territorio interessato.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, gli autori di illeciti penali o amministrativi nelle materie contemplate dalla presente legge sono obbligati a risarcire i danni ambientali da essi provocati.

5. Il danno viene calcolato con riguardo all'ammontare delle spese necessarie per ricostruire, nei limiti del possibile, i valori alterati dall'intervento illecito. Titolare del diritto al risarcimento è l'ente di gestione.

6. La Regione Campania fissa le sanzioni amministrative per la violazione delle norme previste dal regolamento.

7. Nel caso di istituzione provvisoria del Parco, a tale fissazione provvede il Ministro dell'ambiente.

Art. 14.

1. Agli oneri previsti per la istituzione e la gestione del Parco nazionale del Cilento lo Stato contribuisce con lo stanziamento di lire 3 miliardi annui per gli anni 1988, 1989 e 1990.


2. La copertura dell'onere di cui al comma 1 è realizzata mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento inserito, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sotto la voce: «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n. 2



T.re

